

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1404/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1405/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000	3
Regolamento (CE) n. 1406/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 1407/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 1408/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, in ordine al regolamento (CE) n. 1970/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00	8
Regolamento (CE) n. 1409/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	9
Regolamento (CE) n. 1410/2001 della Commissione, dell'11 luglio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	11
★ Direttiva 2001/50/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁽¹⁾	14
★ Direttiva 2001/52/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ⁽¹⁾	18



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2001/524/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 giugno 2001, relativa alla pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1681]** 21

2001/525/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica la decisione 2000/680/CE recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1685]** 24

Banca centrale europea

2001/526/CE:

- * **Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 giugno 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2001/5)** 26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	71,3
	999	71,3
0707 00 05	052	81,2
	999	81,2
0709 90 70	052	70,8
	388	67,1
	999	68,9
0805 30 10	388	67,8
	528	65,2
	999	66,5
	388	95,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	118,2
	404	139,9
	508	99,1
	512	96,5
	524	60,9
	528	75,4
	720	143,5
	800	215,7
	804	102,8
	999	114,7
	0808 20 50	388
512		71,4
528		75,9
800		67,4
804		139,5
0809 10 00	999	88,7
	052	181,5
	064	139,2
0809 20 95	999	160,3
	052	333,9
	064	201,8
0809 30 10, 0809 30 90	400	427,0
	999	320,9
	052	192,2
	999	192,2
0809 40 05	064	139,6
	624	286,1
	999	212,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1264/2001 ⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,620 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.
⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 61.

REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ^(?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,49	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,35	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

^(?) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2001**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

considerando quanto segue:

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,82 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,82 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	34,59
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	34,59
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1408/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2001****in ordine al regolamento (CE) n. 1970/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1970/96 della Commissione, del 14 ottobre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1970/96, la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo. Le domande di titolo presentate il 9 luglio 2001 per l'importazione di miglio di cui al codice NC 1008 20 00 vertono su 70 569 t, mentre il quan-

titativo massimo che può essere importato con un'aliquota del dazio di 7 EUR/t è pari a 1 300 t. È quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 9 luglio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione con un'aliquota del dazio di 7 EUR/t, nel quadro del contingente «miglio» di cui al regolamento (CE) n. 1970/96, presentate il 9 luglio 2001 per il miglio, di cui al codice NC 1008 20 00 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,01842.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 261 del 15.10.1996, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1409/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1410/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1397/2001 ⁽⁶⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1301/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 40.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	26,68	16,68
1002 00 00	Segala	19,75	9,75
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	19,75	9,75
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	19,75	9,75
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	67,72	57,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	67,72	57,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	44,46	34,46

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.6.2001 al 10.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,49	129,53	112,82	90,10	205,22 (**)	195,22 (**)	115,25 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,10	5,70	12,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,29	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,84 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 32,03 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2001/50/CE DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽³⁾ elenca le sostanze che possono essere utilizzate come coloranti negli alimenti.
- (2) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 1999/75/CE ⁽⁵⁾, definisce i criteri di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE.
- (3) Alla luce del progresso tecnico è necessario modificare i criteri di purezza indicati nella direttiva 95/45/CE per i caroteni misti [E160a(i)] e beta-carotene [E160a(ii)].
- (4) È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel «Codex alimentarius», secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).
- (5) Pertanto è necessario adattare la direttiva 95/45/CE.
- (6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella parte B dell'allegato alla direttiva 95/45/CE, il testo relativo ai caroteni misti [E160a(i)] e beta-carotene [E160a(ii)] è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono responsabili dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 5.8.1999, pag. 19.

ALLEGATO

«E 160 a (i) CAROTENI MISTI

1. Caroteni di origine vegetale

Sinonimi

CI Arancione per alimenti 5

Definizione

I caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, oli vegetali, erba, erba medica e ortica

Il colorante principale è costituito da carotenoidi, la maggior parte dei quali è composto da β -carotene. Possono essere presenti anche α , γ -carotene e altri pigmenti. Oltre ai pigmenti coloranti, la sostanza può contenere oli, grassi e cere presenti in natura nel materiale d'origine

Per l'estrazione si possono utilizzare soltanto i seguenti solventi: acetone, metil etil-chetone, metanolo, etanolo, propano 2-olo, esano (*), diclorometano e biossido di carbonio

Classe

Carotenoidi

Colour index n.

75130

Einecs

230-636-6

Formula chimica

 β -carotene: $C_{40}H_{56}$

Peso molecolare

 β -carotene: 536,88

Tenore

Il contenuto di caroteni (calcolati come β -carotene) non è inferiore al 5 %. Per i prodotti ottenuti per estrazione di oli vegetali: non inferiore allo 0,2 % nei grassi alimentari

$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm-457 nm in cicloesano

Identificazione

A. Spettrometria

Massima in cicloesano a 440 nm-457 nm e 470 nm-486 nm

Purezza

Solventi residui

Acetone

Metil etil chetone

Metanolo

Propano-2-olo

Esano

Etanolo

Non più di 50 mg/kg, da solo o in combinazione

Diclorometano

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

2. Caroteni derivati dalle alghe

Sinonimi

CI Arancione alimentare 5

Definizione

I caroteni misti si possono ottenere anche da ceppi naturali dell'alga *Dunaliella salina*, che prolifera nei grandi laghi salati nella regione di Whyalla, South Australia. Il β -carotene si estrae utilizzando un olio essenziale. Il preparato è una sospensione al 20-30 % in olio commestibile. Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50-71/29

Il colorante principale è costituito da carotenoidi composti per la maggior parte da β -carotene. Possono anche essere presenti α -carotene, luteina, zeaxantina e β -cryptoxantina. Oltre ai pigmenti colorati, la sostanza può contenere oli, grassi e cere presenti allo stato naturale nel materiale d'origine

Classe	Carotenoidi
Colour index n.	75130
Formula chimica	β -carotene: $C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	β -carotene: 536,88
Tenore	Il contenuto di caroteni (calcolati come β -carotene) non è inferiore al 20 % $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm-457 nm nel cicloesano

Identificazione

A. Spettrometria	Massima nel cicloesano a 448 nm-457 nm e 474 nm-486 nm
------------------	--

Purezza

Tocoferolo naturale in olio commestibile	Non oltre lo 0,3 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-CAROTENE**1. Beta-carotene****Sinonimi**

CI Arancione per alimenti 5

Definizione

Le specifiche si applicano per lo più a tutti gli isomeri trans di β -carotene con piccoli quantitativi di altri carotenoidi. I preparati diluiti e stabilizzati possono avere diversi tassi di isomero trans e cis

Classe	Carotenoidi
Colour index n.	40800
Einecs	230-636-6
Denominazione chimica	β -carotene, β,β -carotene
Formula chimica	$C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	536,88
Tenore	Non inferiore al 96 % del totale dei coloranti (espresso come β -carotene) $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm-457 nm in cicloesano

Descrizione

Cristalli di colore rosso brunastro o polvere di cristalli

Identificazione

A. Spettrometria	Massima in cicloesano a 453-456 nm
------------------	------------------------------------

Purezza

Cenere solfatata	Non oltre lo 0,2 %
Altre sostanze coloranti	Carotenoidi diversi dal β -carotene: non più del 3,0 % delle sostanze coloranti totali
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più 1 mg/kg

2. Beta-carotene derivato dalla *Blakeslea trispora*

Sinonimi

CI Arancione per alimenti 5

Definizione

Ottenuto mediante fermentazione usando una coltura mista dei due tipi riproduttori (+) e (-) di ceppi naturali del fungo *Blakeslea trispora*. Il β -carotene è estratto dalla biomassa mediante etil acetato e cristallizzato. Il prodotto cristallizzato è formato principalmente da β -carotene trans. A causa del processo naturale il 3 % circa del prodotto è formato da carotenoidi misti, caratteristica specifica del prodotto

Classe

Carotenoidi

Colour index n.

40800

Einecs

230-636-6

Denominazione chimica

β -carotene, β,β -carotene

Formula chimica

$C_{40}H_{56}$

Peso molecolare

536,88

Tenore

Non inferiore al 96 % del totale dei coloranti (espressi come β -carotene)

$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm-457 nm in cicloesano

Descrizione

Cristalli rosso brunastri o polvere cristallina

Identificazione

A. Spettrometria

Massima in cicloesano a 453-456 nm

Purezza

Solventi residui

Etil acetato

Etanolo

} Non oltre lo 0,8 %,
singolarmente o in combinazione

Cenere solfatata

Non oltre lo 0,2 %

Altre sostanze coloranti

Carotenoidi diversi dal β -carotene: non oltre il 3,0 % del totale dei coloranti

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmium

Non più di 1 mg/kg

Aflatossina B1

Assente

Micotossine:

T2

Ocratossina

Zearalenone

} Assenti

Microbiologia:

Muffe

Non più di 100/g

Lieviti

Non più di 100/g

Salmonella

Assente in 25 g

Escherichia coli

Assente in 5 g

(*) Benzene non più di 0,5 % v/v.»

DIRETTIVA 2001/52/CE DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti agli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 96/83/CE ⁽⁴⁾, fornisce un elenco delle sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti nei prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/51/CE ⁽⁶⁾, stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.
- (3) Alla luce del progresso tecnico, occorre, modificare i criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 95/31/CE per il mannitolo (E 421) e l'acesulfame K (E 950).
- (4) Occorre tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi degli edulcoranti stabilite nel «Codex alimentarius» dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JCEFA).
- (5) Pertanto è necessario adattare la direttiva 95/31/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità relative a detto riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 41.

ALLEGATO

«E 950 ACESULFAME K**Sinonimi**

Acesulfame potassio, sale di potassio di 3,4-diidro-6-metil-1,2,3-ossatiazina-4-one, 2,2-diossido

Definizione

Denominazione chimica	6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido di sale di potassio
Einecs	259-715-3
Formula chimica	$C_4H_4KNO_4S$
Peso molecolare	201,24
Tenore	Non meno del 99 % di $C_4H_4KNO_4S$ sulla base anidra

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina. Circa 200 volte più dolce del saccarosio

Identificazione

A. Solubilità	Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
B. Assorbimento per ultravioletti	Massimo 227 ± 2 nm per una soluzione di 10 mg in 1 000 ml di acqua
C. Test positivo per il potassio	Test superato (controllato il residuo ottenuto con incenerimento di 2 g del campione)
D. Test di precipitazione	Si aggiungono poche gocce di una soluzione al 10 % cobaltnitrito di sodio a una soluzione di 2,0 g del campione in 2 ml di acido acetico e 2 ml d'acqua. Si produce un precipitato di colore giallo

Purezza

Perdita all'essiccazione	Non oltre l'1 % (105 °C, due ore)
Impurezze organiche	Supera il test per 20 mg/kg di componenti UV attivi
Fluoruro	Non più di 3 mg /kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

E 421 MANNITOLO**1. Mannitolo****Sinonimi**

D-mannitolo

Definizione

Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni carboidrate contenenti glucosio e/o fruttosio

Denominazione chimica	D-mannitolo
Einecs	200-711-8
Formula chimica	$C_6H_{14}O_6$
Peso molecolare	182,2
Tenore	Non meno del 96,0 % di D-mannitolo e non oltre il 102 % sulla sostanza secca

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità	Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione	Fra 164 e 169 °C
C. Cromatografia su strato sottile	Supera il test
D. Rotazione specifica	$[\alpha]_D^{20}$: + 23° a + 25° (soluzione di borato)
E. pH	Fra 5 e 8 Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di una soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di una soluzione al 10 % w/v

Purezza

Perdita all'essiccazione	Non oltre lo 0,3 % (105 °C, 4 ore)
Zuccheri riduttori	Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio)
Zuccheri totali	Non oltre l'1 % (espressi in glucosio)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 %
Cloruri	Non oltre 70 mg/kg
Solfato	Non oltre 100 mg/kg
Nichel	Non oltre 2 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg

2. Mannitolo prodotto per fermentazione**Sinonimi**

D-mannitolo

DefinizioneProdotto mediante fermentazione discontinua in condizioni aerobiche, utilizzando il ceppo tradizionale del lievito *zygosaccharomyces rouxii*

Denominazione chimica	D-mannitolo
Einecs	200-711-8
Formula chimica	$C_6H_{14}O_6$
Peso molecolare	182,2
Tenore	Non meno del 99 % sulla sostanza essiccata

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità	Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione	Fra 164 e 169 °C
C. Cromatografia su strato sottile	Supera il test
D. Rotazione specifica	$[\alpha]_{D}^{20}$: + 23° a + 25° (soluzione di borato)
E. pH	Fra 5 e 8 Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di soluzione al 10 % w/v

Purezza

Arabitolo	Non oltre lo 0,3 %
Perdita all'essiccazione	Non oltre lo 0,3 % (105 °C, 4 ore)
Zuccheri riduttori	Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio)
Zuccheri totali	Non oltre l'1 % (espressi in glucosio)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 %
Cloruri	Non oltre 70 mg/kg
Solfato	Non oltre 100 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg
Batteri aerobici mesofili	Non oltre 10 ³ /g
Coliformi	Assenti in 10 g
Salmonella	Assente in 10 g
Escherichia coli	Assente in 10 g
Staphylococcus aureus	Assente in 10 g
Pseudomonas aeruginosa	Assente in 10 g
Muffe	Non oltre 100/g
Lieviti	Non oltre 100/g»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

relativa alla pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(2001) 1681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/524/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo capoverso,

visto il parere del comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 della direttiva 94/62/CE prevede che la Commissione contribuisca alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate.
- (2) L'articolo 10 della direttiva 94/62/CE dispone che la Commissione promuova, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva stessa.
- (3) Se fabbricato per un determinato prodotto, nel rispetto di una norma armonizzata il cui riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, si presume che un determinato imballaggio soddisfi tutti i requisiti essenziali definiti dalla direttiva 94/62/CE, oggetto della norma armonizzata.

(4) L'articolo 9 della direttiva 94/62/CE prevede che la Commissione provveda a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i riferimenti delle norme armonizzate che soddisfano i requisiti essenziali definiti dalla direttiva.

(5) Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(6) Nel 2000, il comitato europeo di normalizzazione CEN ha adottato cinque norme (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000) su mandato della Commissione, assegnato a tale organismo nell'ambito della direttiva 94/62/CE, e dopo aver consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE. Tali norme sono state presentate alla Commissione quali norme armonizzate.

(7) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 94/62/CE, il Belgio ha presentato nel 2000 un'obiezione formale contro le norme armonizzate EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000, precisando che a suo parere tali norme non soddisfano pienamente i requisiti essenziali della direttiva in oggetto.

(8) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 94/62/CE, la Danimarca ha presentato nel 2000 un'obiezione formale contro le norme armonizzate EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 ed EN 13431:2000, precisando che a suo parere tali norme non soddisfano pienamente i requisiti essenziali della direttiva in oggetto.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

- (9) La Commissione, consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE ed esaminata la norma armonizzata EN 13428:2000, ha constatato che tali norme paiono soddisfare pienamente i requisiti essenziali della direttiva in oggetto, salvo quelli indicati nell'allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva. La norma armonizzata deve pertanto essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con l'avvertenza che non soddisfa i requisiti indicati in tale trattino.
- (10) La Commissione, consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE ed esaminata la norma armonizzata EN 13429:2000, ha constatato che tale norma non soddisfa pienamente i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE, come indicati nell'allegato II, punto 2, della direttiva. In particolare, tale norma non soddisfa i requisiti indicati in merito al numero minimo richiesto di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili, compreso lo sviluppo di un metodo di prova che permetta di verificare tale numero minimo. La norma armonizzata non va pertanto pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (11) La Commissione, consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE ed esaminata la norma armonizzata EN 13430:2000, ha constatato che tale norma non soddisfa pienamente i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE, come indicati nell'allegato II, punto 3, lettera a), della direttiva. In particolare, tale norma non soddisfa i requisiti essenziali secondo cui gli imballaggi considerati riciclabili devono essere prodotti in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio. Essa non permette inoltre di soddisfare l'esigenza di tenere conto in modo obiettivo dell'impiego di sostanze o materiali che potrebbero creare problemi per la raccolta e la cernita che precedono il riciclaggio, nonché per il processo stesso di riciclaggio e per i materiali riciclati. La norma armonizzata non va pertanto pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (12) La Commissione, consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE ed esaminata la norma armonizzata EN 13431:2000, ha constatato che tale norma non soddisfa pienamente i requisiti essenziali della direttiva, come indicati nell'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 94/62/CE, relativo al possesso di un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico. Essa non permette inoltre di soddisfare l'esigenza di tenere conto in modo obiettivo dell'impiego di sostanze o materiali che potrebbero creare problemi per la raccolta e la cernita che precedono il recupero energetico, nonché per il processo stesso di recupero energetico. La norma armonizzata

non va pertanto pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- (13) La Commissione, consultato il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE ed esaminata la norma armonizzata EN 13432:2000, ha constatato che tali norme paiono soddisfare pienamente i requisiti essenziali della direttiva, come indicati nell'allegato II, punto 3, lettere c) e d). La norma armonizzata deve pertanto essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (14) La Commissione invita il CEN ad intervenire prontamente per migliorare le norme che, in tutto o in parte, non soddisfano pienamente i requisiti essenziali della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti della norma armonizzata EN 13428:2000 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* come indicato in allegato, con l'aggiunta della seguente avvertenza:

«Si attira l'attenzione degli utilizzatori della norma armonizzata EN 13428:2000 sul fatto che tale norma non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE indicati nell'allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva stessa».

Nel pubblicare i riferimenti della norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13428:2000, gli Stati membri provvedono ad affiancarvi un'avvertenza identica a quella indicata nel precedente paragrafo.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate EN 13429:2000, EN 13430:2000 ed EN 13431:2000, non sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

I riferimenti delle norme armonizzate EN 13432:2000 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, come indicato in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO

Pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate in applicazione della direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 13428	Imballaggi — requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione — prevenzione per riduzione alla fonte	2000

Avvertenze: Si attira l'attenzione degli utilizzatori della norma armonizzata EN 13428:2000 sul fatto che tale norma non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE indicati nell'allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva stessa.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 13432	Imballaggi — requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione — schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi	2000

⁽¹⁾ OEN (Organismo europeo di normalizzazione):

- CEN rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19
- Cenelec rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19
- ETSI F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16

Avvertenza:

- Informazioni sulla disponibilità delle norme possono essere ottenute sia dagli organismi europei di normalizzazione, sia dai loro omologhi nazionali che figurano elencati in allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non presuppone che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

La Commissione garantisce l'aggiornamento del presente elenco.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

che modifica la decisione 2000/680/CE recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle*[notificata con il numero C(2001) 1685]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sia l'influenza aviaria che la malattia di Newcastle sono malattie che colpiscono le specie avicole.
- (2) I criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle figurano rispettivamente nell'allegato VI della direttiva 92/40/CEE e nell'allegato VII della direttiva 92/66/CEE.
- (3) I criteri per i piani di emergenza indicati nei due allegati di cui sopra sono identici.
- (4) Le misure di lotta da applicare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle seguono gli stessi principi e riguardano gli allevatori di pollame, gli operatori dei macelli e degli impianti di fusione delle carcasse, i veterinari del settore e i laboratori diagnostici. È pertanto possibile elaborare un piano di emergenza che si applichi sia per l'influenza aviaria che per la malattia di Newcastle.

- (5) Gli Stati membri hanno presentato per approvazione piani nazionali di emergenza, nei quali sono elencate e specificate le misure da attuare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle.
- (6) Con la decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽³⁾, sono stati approvati i piani di emergenza presentati da 10 Stati membri.
- (7) I piani di emergenza presentati da tutti gli Stati membri sono stati esaminati e soddisfano i criteri stabiliti.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2000/680/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.⁽³⁾ GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21.

ALLEGATO

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2001

che modifica l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2001/5)

(2001/526/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino e gli articoli 3.1, terzo trattino, 12.1, 14.3 e 30.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato «statuto»),

considerando quanto segue:

- (1) In conformità con l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea ⁽¹⁾, la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante (BCN) effettua operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE) in qualità di rappresentante di quest'ultima.
- (2) La BCE ritiene necessario che ciascuna BCN che agisca in qualità di sua rappresentante adotti proprie norme minime di comportamento nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. L'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle BCN hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
- (3) La BCE ritiene opportuno che la documentazione legale che regola le operazioni con le controparti, aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, includa anche le succursali di tali controparti («multibranch basis»).

- (4) In conformità con gli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Un nuovo articolo 3 bis è inserito nell'indirizzo BCE/2000/1 come segue:

«Articolo 3 bis

Norme minime di comportamento delle BCN nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

Nell'operare in qualità di rappresentante della BCE nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, ciascuna BCN si assicura che le proprie regole interne riguardanti tale gestione, sia che si tratti di codici di comportamento, di norme relative al personale o qualunque altro tipo di regole (regole interne), siano conformi con le norme minime di comportamento delle BCN nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, contenute nell'allegato 4 del presente indirizzo.»

Articolo 2

Un nuovo allegato 4 è aggiunto nell'indirizzo BCE/2000/1 come segue:

«ALLEGATO 4

Norme minime di comportamento delle BCN nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le regole interne delle BCN dovrebbero contenere disposizioni vincolanti che assicurino la conformità di tutte le attività o operazioni delle BCN, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, con le norme minime di comportamento.

⁽¹⁾ GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24.

Le regole qui enunciate dovrebbero essere applicabili ai membri degli organi decisionali delle BCN e a tutti i dipendenti delle BCN interessati dalla gestione delle attività di riserva della BCE (tali dipendenti e membri degli organi decisionali sono in seguito denominati collettivamente "il personale delle BCN").

Le norme minime di comportamento non sono stabilite nell'intento di escludere o pregiudicare gli effetti di qualunque altra disposizione più rigorosa contenuta nelle regole interne delle BCN che riguardi il personale delle BCN, né tantomeno gli effetti dell'articolo 38 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, secondo il quale i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle BCN hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

2. SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI CON LE CONTROPARTI DEL MERCATO DA PARTE DELLA DIREZIONE

Il controllo sulle attività del personale delle BCN interessato da operazioni con le controparti del mercato rientra nella responsabilità della direzione delle BCN. Sarebbe opportuno che le autorizzazioni e competenze secondo cui gli operatori del mercato e il personale ausiliario dovrebbero adempiere ai loro doveri vengano messe chiaramente per iscritto.

3. PREVENZIONE DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI

Il personale delle BCN deve astenersi dal prendere parte a qualunque transazione economica o finanziaria che possa essere d'impedimento alla sua indipendenza e imparzialità.

Il personale delle BCN dovrebbe evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

4. DIVIETO DI "INSIDER TRADING"

Le BCN non dovrebbero consentire al personale delle BCN, interessato dalla gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, di realizzare comportamenti di "insider trading", né tantomeno di trasmettere a terzi informazioni confidenziali non pubbliche ottenute sul posto di lavoro. Inoltre, il personale delle BCN, nel condurre operazioni finanziarie di carattere privato, non può utilizzare informazioni non pubbliche collegate al SEBC di cui sia venuto a conoscenza sul posto di lavoro.

Si intende per "insider trading" l'attività di chiunque, in ragione dell'esercizio del proprio ufficio, professione o funzioni, abbia accesso a informazioni determinate e specifiche, prima che siano rese pubbliche, potenzialmente rilevanti per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE e ne tragga vantaggio in piena consapevolezza, mediante l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di attività (inclusi titoli trasferibili) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati) intimamente connessi alle informazioni in questione.

La BCN dovrebbe prevedere meccanismi appropriati che consentano alla propria direzione e/o ai funzionari responsabili di vigilare sull'osservanza delle regole ("compliance officers"), di controllare che le operazioni finanziarie effettuate dal proprio personale, interessato dalla gestione delle attività di riserve in valuta della BCE, siano in linea con le presenti norme, fatte salve le leggi nazionali applicabili e le pratiche del mercato del lavoro. Inoltre, tali meccanismi dovrebbero essere strettamente limitati alla vigilanza relativa ad operazioni che possano essere di rilievo per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Tale vigilanza dovrebbe essere esercitata solo in presenza di ragioni che la rendano necessaria.

5. INVITI E DONI

Il personale delle BCN non può sollecitare doni e inviti da parte di terzi nell'ambito della gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, né può accettare doni e inviti il cui valore ecceda un importo trascurabile o conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario, nel caso in cui questi possano ostacolare la propria indipendenza e imparzialità.

Il personale delle BCN dovrebbe tenere informata la direzione riguardo a qualunque tentativo da parte di una controparte di offrire tali doni o inviti.»

Articolo 3

L'allegato 3 dell'indirizzo BCE/2000/1 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO 3

Contratti standard per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari e per le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati

1. Le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, comprese le operazioni pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e le operazioni pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto francese, la "Convention-cadre relative aux opérations de pension livrée"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto tedesco, il "Rahmenvertrag für echte Pensionsgeschäfte"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una giurisdizione diversa da quella francese, tedesca e statunitense, il "PSA/ISMA Global Master Repurchase Agreement"; per le controparti riconosciute o costituite secondo la legge federale o statale degli Stati Uniti, "The Bond Market Association Master Repurchase Agreement".

2. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto francese, la "Convention-cadre relative aux opérations de marché à terme"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto tedesco, il "Rahmenvertrag für echte Finanztermingeschäfte"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una giurisdizione diversa da quella francese, tedesca e statunitense, il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multicurrency — Cross border, ordinamento inglese); per le controparti riconosciute o costituite secondo la legge federale o statale degli Stati Uniti, il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multicurrency — Cross border, ordinamento dello Stato di New York).»

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente indirizzo è indirizzato alle BCN.

Entro il 16 agosto 2001 al più tardi, le BCN trasmettono in maniera dettagliata i documenti e i mezzi mediante i quali intendono conformarsi con le norme minime di comportamento da osservare nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis dell'indirizzo BCE/2000/1.

Il presente indirizzo entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG
